

**DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015
81/2015/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI ALLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELLE
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2015 – 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 19 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro 6 febbraio 2015 (di seguito: decreto 6 febbraio 2015);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 108/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 108/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 109/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 109/2014/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 220/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 220/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS), ed il relativo Allegato A recante regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- il documento per la consultazione 23 dicembre 2014, 661/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 661/2014/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all’articolo 12, comma 7, che l’Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il decreto legge 1/12 prevede, all’articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell’articolo 14, comma 1.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 6 febbraio 2015, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio, ai sensi dell’articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 e quali confermano l’assetto definito per l’anno termico 2014/2015;
- con la deliberazione 49/2015/R/GAS, tenendo conto delle osservazioni rappresentate nell’ambito della consultazione di cui al documento per la consultazione 661/2014/R/GAS, l’Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 6 febbraio 2015;
- la medesima deliberazione ha previsto, all’articolo 6, che, per ciascuna asta, è stabilito un prezzo di riserva sulla base di criteri definiti dall’Autorità e comunicati alle imprese di stoccaggio con successivo provvedimento, con l’obbligo, per le medesime imprese, di mantenerne la riservatezza; e che le esigenze di riservatezza circa le presenti disposizioni vengano meno al termine delle procedure di conferimento di cui all’articolo 4, della deliberazione 49/2015/R/GAS, ovvero nel

- momento in cui la capacità di stoccaggio risulti interamente conferita;
- in particolare, i criteri definiti all'articolo 6, della deliberazione 49/2015/R/GAS confermano l'assetto definito per l'anno termico 2014/2015 dalla deliberazione 85/2014/R/GAS, come integrata dalla deliberazione 220/2014/R/GAS, che prevede che il prezzo di riserva tenga conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, costo dei consumi di iniezione ed erogazione, oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - in aggiunta ai predetti criteri l'articolo 6, della deliberazione 49/2015/R/GAS, ha previsto la possibilità di definire un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione nel caso delle aste per il conferimento di capacità per servizi con iniezione mensile;
 - la previsione richiamata al precedente alinea è funzionale a limitare l'applicazione di un prezzo di riserva nullo alle sole capacità che se non conferite non risulterebbero più utilizzabili;
 - nell'ambito della consultazione, di cui al documento per la consultazione 661/2014/R/GAS, in relazione alle modalità di definizione del prezzo di riserva, è stata rappresentata:
 - in prevalenza l'opportunità di considerare ai fini della definizione del prezzo di riserva il minore fra i differenziali stagionali relativi a prodotti con consegna al PSV e al TTF, in luogo di una combinazione dei due; alcuni utenti ritengono invece opportuno considerare il maggiore fra i due;
 - l'opportunità di considerare ai fini della definizione del prezzo di riserva un valore degli oneri finanziari superiore a quello definito con la deliberazione 531/2014/R/GAS che tenga conto dei maggiori oneri cui sono soggetti gli utenti rispetto ai gestori di attività regolate;
 - la previsione di definire il prezzo di riserva sulla base di una combinazione dei differenziali stagionali al PSV e al TTF consente di (i) adottare un riferimento ad un mercato, il TTF, liquido poco esposto a rischi di manipolazione, oltre che a replicare i criteri utilizzati per la valorizzazione della materia prima per il servizio di tutela, a cui il prodotto di punta stagionale è principalmente rivolto e di (ii) limitare possibili effetti sulla valorizzazione dello stoccaggio connessa al possibile, anche temporaneo, disallineamento del differenziale stagionale fra i due *hub*.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio da parte della società Stogit S.p.A. in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 220/2014/R/GAS, integrate prevedendo che per le capacità offerte come prodotto con iniezione mensile ulteriori a quelle non più utilizzabili in caso di mancato conferimento si applichi un prezzo di riserva calcolato sulla base dei medesimi criteri adottati per i prodotti con iniezione stagionale;
- sia congruo, ai fini del calcolo dei costi connessi all'utilizzo dello stoccaggio, tenendo conto delle osservazioni pervenute nell'ambito del documento per la consultazione 661/2014/R/GAS, dell'andamento aggiornato del tasso di sconto interbancario, di un premio su tale tasso maggiore rispetto a quello previsto dalla regolazione tariffaria, nonché di una durata media dell'indebitamento inferiore a quella prevista dalla medesima regolazione, considerare un onere finanziario pari a 3,92% annuo

DELIBERA

1. di definire, ai sensi dell'articolo 6, della deliberazione 49/2015/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio della società Stogit S.p.A. per l'anno termico dello stoccaggio 2015 – 2016, come riportati all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Stogit S.p.A., con divieto di divulgarne i contenuti;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, una volta ultimate le procedure di conferimento di tutte le imprese di stoccaggio, ovvero, se precedente, nel momento in cui la capacità di stoccaggio di tutte le imprese di stoccaggio risulti interamente conferita.

26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni